

Il rapporto tra diritto costituzionale nazionale e diritto internazionale nella crisi della *rule of law*: l'eccezionalismo europeo dinanzi allo spettro del diritto internazionale "autoritario"*

CRISTINA FASONE**

Data della pubblicazione sul sito: 3 ottobre 2026

Suggerimento di citazione

C. FASONE, *Il rapporto tra diritto costituzionale nazionale e diritto internazionale nella crisi della rule of law: l'eccezionalismo europeo dinanzi allo spettro del diritto internazionale "autoritario"*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2026. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione dell'intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* su "La crisi delle istituzioni del multilateralismo", che si è tenuto a Bologna il 27 febbraio 2026. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: <https://www.radioradicale.it/scheda/782973/la-crisi-delle-istituzioni-del-multilateralismo>.

** Professoressa associata di Diritto Pubblico Comparato nella Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" di Roma. Indirizzo mail: cfasone@luiss.it.

1. Nel contesto geopolitico attuale, quelle che erano ritenute certezze granitiche dell'ordine globale successivo alla Seconda guerra mondiale si vanno gradualmente sgretolando. I principi del multilateralismo, la tutela dei diritti umani anche in contesti di conflitto, il ripudio della guerra come strumento di offesa sembrano essere gradualmente abbandonati non solo e non tanto dalle potenze mondiali che fanno dell'autoritarismo un punto vanto, come la Russia, ma anche da quelle, come gli Stati Uniti, che dell'ordine mondiale post-bellico sono stati per decenni i garanti¹. Non è un caso che, all'indomani dell'attacco di USA e Israele all'Iran, il 28 febbraio 2026, come già accaduto in precedenza a gennaio, a seguito dell'attacco USA al Venezuela, oltre un centinaio di esperti di diritto internazionale riuniti nell'International Commission of Jurists abbiano condannato questa azione militare come una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, quale significativa minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale². Colpisce peraltro che sia proprio un Paese come l'Iran, che si è macchiato di sistematiche e gravissime violazioni dei diritti umani al suo interno, ad invocare ora il rispetto del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti e di Israele³, considerati almeno fino ad un paio di anni fa come democrazie costituzionali.⁴ È quanto meno esemplificato dello stato di smarrimento che attraversiamo.

Come è stato giustamente osservato⁵, l'impresa di far diventare l'ordine liberale universale, intrapreso soprattutto dopo il 1989, si è rivelata un'illusione. Una pluralità di ordini internazionali, uno dei quali sarebbe quello occidentale – ammesso che esista ancora – si confrontano e si relazionano tra loro in uno spazio politico internazionale che si va comunque riassetando per blocchi regionali, con

¹ Cfr. S.D. HYDE, E.N. SAUNDERS, *The Unconstrained Future of World Order: The Assault on Democratic Constraint and Implications for US Global Leadership*, in *International Organizations*, Special Issue, 2025, pp. S71-S87.

² International Commission of Jurists, *Iran/United States/Israel: Unlawful attacks must cease*, 1 marzo 2026, disponibile all'indirizzo <https://www.icj.org/iran-united-states-israel-unlawful-attacks-must-cess/>.

³ Come, peraltro, già accaduto in occasione degli attacchi “mirati” di Israele e Stati Uniti sul territorio iraniano nel 2025, quando, in una lettera del 28 giugno di quell'anno, l'allora Ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi aveva formalmente richiesto al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Presidente del Consiglio di Sicurezza di condannare gli attacchi ai civili iraniani e agli impianti nucleari nel Paese, invocando la protezione del diritto internazionale.

⁴ Cfr. K. LANE SCHEPPELE, *Are We Sleepwalking Into Autocracy?*, in *The New York Times*, 15 gennaio 2025, e G. HALMAI, *Two Non-Constitutional Non-Democracies. Hungary and Israel in Comparative Perspective*, in *Verfassungsblog*, 16 gennaio 2026.

⁵ Cfr. A. COLOMBO, *Il diritto e le relazioni internazionali nel collasso dell'ordine internazionale*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2026, pp. 521 ss.

Stati accomunati al loro interno da percorsi storici, culturali e identitari simili e da una medesima concezione del regime politico-costituzionale a fondamento dell'autorità.

Come ci ricorda Pasquale De Sena, non è che il diritto internazionale consuetudinario e pattizio abbiano sempre goduto di grande deferenza e siano rimasti immuni da violazioni; queste sono state infatti frequenti e numerose dopo il 1945, ma mai come adesso esse suscitano, da un lato, assenza di reazione da parte degli altri Stati o, addirittura, una aperta contestazione, se non tentativi di sostituzione, come evidenziato dall'iniziativa del Board of Peace di Trump rispetto all'intervento delle Nazioni Unite in Palestina⁶.

Questi sviluppi richiamano ad una riflessione sul collegamento – se davvero esistente – tra natura dei regimi nazionali, in termini di adesione ai valori del costituzionalismo democratico, e condotta di tali Paesi sul piano internazionale rispetto all'ordine internazionale in via di evoluzione. Quali effetti sono prodotti dalle dinamiche autocratiche e illiberali in corso in tanti Paesi rispetto allo svolgimento delle relazioni internazionali e quale impatto si può prevedere sull'obiettivo del mantenimento della pace, sulla cui garanzia si era fondato l'ordine internazionale post-1945?

Nel breve contributo che segue si proverà a fornire qualche idea rispetto a questi quesiti di ricerca, esaminando innanzitutto la tesi dello sviluppo di un diritto internazionale "autoritario", considerato l'"assalto" attualmente in corso alle istituzioni del multilateralismo, per poi valutare se e quali "anticorpi" costituzionali possieda il diritto internazionale oggi e il carattere del tutto eccezionale, in chiave comparata, del costituzionalismo sovranazionale europeo.

2. I report pubblicati nell'ultimo anno da *think tank* e ONG attive sul fronte della tutela della democrazia confermano che, per il ventesimo anno consecutivo, la garanzia delle libertà e la tenuta dei sistemi democratici sono in declino⁷. Il Report V-Dem 2026 indica che la gran parte della popolazione mondiale vive oggi sotto un regime autoritario e che, tra il 2000 e il 2025, vi sia stato un "Great Reversal" su tutti gli indicatori collegati alla libertà di espressione, libertà di informazione, libertà di associazione, integrità ed equità delle procedure elettorali, divieto di

⁶ Cfr. P. DE SENA, *Multilateralismo e diritto internazionale: riflessioni critiche*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2026, pp. 551 ss.

⁷ Cfr. Freedom House, *Freedom in the World 2026. The Growing Shadow of Autocracy*, marzo 2026, pp. 3 ss. e V-Dem Institute, *Democracy Report 2026. Unraveling The Democratic Era?*, 10th edition, University of Gothenburg, marzo 2026, pp. 7 ss.

trattamenti disumani e degradanti⁸. Nonostante qualche punta di ottimismo⁹, stiamo attualmente vivendo la terza ondata di autocratizzazione con un livello di garanzie democratiche, su scala mondiale, equivalente a quello in essere nel 1978, e dunque ben prima della fine della Guerra fredda¹⁰. Basti considerare che, secondo il Report V-Dem di quest'anno, l'Italia è considerata come “*autocratizing country*”, insieme al Regno Unito e agli USA¹¹.

Che impatto ha questa involuzione a livello nazionale sul modo in cui i Paesi interagiscono tra loro a livello internazionale? Gli studi sulle origini del diritto internazionale evidenziano come vi fosse ben poco di democratico e costituzionale nelle sue ambizioni e nel suo funzionamento iniziali¹². Eppure, specialmente dopo la Seconda guerra mondiale e, ancora di più, dopo il 1989, la proliferazione di accordi e organizzazioni internazionali, su scala globale e regionale, a tutela dei diritti umani, del pluralismo e delle minoranze, si sono moltiplicati. In fondo, è stato anche un modo di preservare la tenuta dei regimi nazionali, più o meno vicini alle democrazie costituzionali, che quel sistema avevano contribuito a creare¹³. Numerosi studi, quindi, sono stati prodotti sia sulla possibilità di applicare le categorie del costituzionalismo occidentale al funzionamento delle organizzazioni internazionali¹⁴, per esempio sul fronte della separazione dei poteri, sia sul c.d. diritto internazionale comparato¹⁵, per comparare tra loro le organizzazioni regionali rispetto al *benchmark* del costituzionalismo e per esaminare, di converso, diversi modelli nazionali di ricezione del diritto internazionale, collaborativi o oppositivi.

L'impegno sul versante internazionale, però, non è una prerogativa delle democrazie costituzionali, peraltro sempre più ridotte numericamente. Gli

⁸ Cfr. V-Dem Institute, *Democracy Report 2026*, cit., p. 12-13.

⁹ Si veda il report dell'*Economist*, *Global Democracy Is in Better Shape than You Think*, 17 aprile 2026.

¹⁰ V-Dem Institute, *Democracy Report 2026*, cit., p. 8.

¹¹ Ivi, p. 20.

¹² H. JONES, A. O'DONOGHUE, *History and self-reflection in the teaching of international law*, in *London Review of International Law*, 10(1), 2022, pp. 71-103.

¹³ Pur al netto di grandi contraddizioni nell'agire delle potenze occidentali, come il dominio coloniale e poi il processo di decolonizzazione hanno mostrato. Cfr. P. DANN, *Guest editorial: Liberal constitutionalism and postcolonialism in the South and beyond: On liberalism as an open source and the insights of decolonial critiques*, in *International Journal of Constitutional Law*, 20(1), 2022, pp. 1-12.

¹⁴ Cfr., tra i molti, J. KLABBERS, A. PETERS, G. ULFSTEIN, *The Constitutionalization of International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

¹⁵ Cfr., in particolare, R. Schütze e M. Siems (a cura di), *Comparative International Law. Foundations and Critique*, Oxford, Bloomsbury, 2026.

ordinamenti autoritari – basti qui pensare alla Cina¹⁶ e alla Russia – da sempre sono dediti allo sviluppo di relazioni multilaterali, anzitutto tra loro, a livello regionale, seguendo un “indirizzo politico” di fondo ben definito.

Nel 2021, Tom Ginsburg poneva in termini ancora dubitativi l’esistenza di un diritto internazionale “autoritario”¹⁷, espressione con cui si riferiva ad un determinato modello di organizzazione regionale come l’ASEAN, l’Eurasian Economic Community, in collegamento con l’esperienza del Commonwealth of Independent States, e la Shangai Cooperation Organisation, che conta su Paesi Membri quali la Bielorussia, la Cina, la Russia, l’India, l’Iran, il Pakistan e il Kazakistan, tra gli altri. Elementi comuni a queste organizzazioni sarebbero il rispetto rigoroso del principio di non ingerenza negli affari interni (a prescindere dalla gravità e dal carattere sistematico delle violazioni dei diritti fondamentali sulla popolazione in generale o sulle minoranze); la garanzia della sicurezza, dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale, di cui non sono ammissibili limitazioni, per difendersi dall’estremismo e dal terrorismo; il contrasto, anche con il ricorso alla forza, di qualsiasi forma o richiesta di autodeterminazione¹⁸. Con ciò fa il paio lo scetticismo, se non l’aperta contestazione, verso le Corti internazionali. Anche laddove sono state istituite, come la Corte dell’Eurasian Economic Community (processo di integrazione economica regionale che solo in principio trae ispirazione dall’Unione europea), nel 2015, ad esse viene attribuita una giurisdizione estremamente limitata. La Corte dell’Eurasian Economic Community, per esempio, può adottare solo opinioni consultive, in esito ad un procedimento astratto in cui le Parti contraenti volontariamente decidono di sottoporsi alle sue determinazioni.

In quale misura questo diritto internazionale “autoritario” in via di consolidamento, con le caratteristiche che si sono delineate, è in grado di espandersi aldilà delle sue “roccaforti” in Asia, diventando un punto di riferimento anche altrove?

Un analogo atteggiamento di resistenza verso le Corti internazionali, del resto, è presente, anche aldilà di organizzazioni come l’Eurasian Economic Community, in “lidi” tradizionalmente considerati più democratici. Per esempio, è sotto gli occhi di tutti l’attacco a cui sono sottoposte le istituzioni di giustizia penale internazionale dall’interno e dall’esterno: dalla Russia agli USA, passando per

¹⁶ Si v. J. WANG, H. CHENG, *China’s Approach to International Law: From Traditional Westphalianism to Aggressive Instrumentalism in the Xi Jinping Era*, in *The Chinese Journal of Comparative Law*, 10(1), 2022, pp. 140-153.

¹⁷ T. GINSBURG, *Authoritarian International Law?*, in *American Journal of International Law*, 114(2), pp. 221 ss.

¹⁸ *Ivi*, pp. 232 ss.

Israele¹⁹. In parallelo, è considerata senza precedenti la decisione degli USA di recedere da ben 66 organizzazioni internazionali²⁰, considerate inefficaci o pericolose per la tutela degli interessi nazionali, incluse la Commissione di Venezia e 31 agenzie delle Nazioni Unite, alcune delle quali cruciali nel garantire aiuti allo sviluppo nei Paesi più poveri del mondo. Ugualmente, in modo intermittente, viene minacciato anche l'abbandono della NATO da parte degli USA²¹ e si è più o meno velatamente parlato da parte dell'amministrazione USA del Canada come 51° Stato degli Stati Uniti e di un'ipotesi di aggressione alla Groenlandia, dunque alla Danimarca.

È chiaro che la "postura" assunta dagli Stati Uniti negli ultimi mesi a livello internazionale, prima con la c.d. "guerra sui dazi" e, poi, con la "guerra armata", contribuisce ad alimentare il clima di grande incertezza ed imprevedibilità che si respira a livello geopolitico. Il recesso dalle organizzazioni internazionali, evidentemente, serve proprio a ritagliarsi dei margini di manovra che i vincoli di tale diritto non consentirebbero. Eppure, quali conseguenze di medio periodo si possono prevedere come risultato di un simile "abbandono" di campo da parte degli USA? Il vuoto di potere non sembra essere un'opzione e lo spazio da loro lasciato libero è presto colmato da qualcun altro, in particolare dalla Cina, che al momento controlla, direttamente o indirettamente, gran parte delle agenzie ONU²². Mentre ancora non sappiamo che "tipo" di diritto internazionale gli USA stanno praticando o vorrebbero veder affermato sotto la leadership di Trump²³, conosciamo bene però il diritto internazionale "autoritario" che la Cina avanza nelle varie organizzazioni regionali da essa condotte e che ora ha notevoli margini di manovra per veicolare anche nelle agenzie ONU che presiede. Insomma, non sembrano affatto indifferenti, da un lato, le potenze che dominano le organizzazioni internazionali, dall'altro, l'agenda di principi e valori che promuovo, ai fini dello sviluppo del diritto internazionale.

¹⁹ Cfr. P. DE SENA, *Multilateralismo e diritto internazionale*, cit., pp. 560 ss.

²⁰ A partire dall'*Executive Order* del Presidente Trump n. 14199 del 4 febbraio 2025. (*Withdrawing the United States from and Ending Funding to Certain United Nations Organizations and Reviewing United States Support to All International Organizations*).

²¹ Cfr., ad esempio, J. BORGER, *Trump says he is 'absolutely' considering withdrawing US from Nato*, in *The Guardian*, 1 Aprile 2026, disponibile all'indirizzo <https://www.theguardian.com/world/2026/apr/01/trump-says-he-is-absolutely-considering-withdrawing-us-from-nato>.

²² Cfr. S.B. ARIAS, R.A. HULVEY, *China's leadership in the United Nations: Image management and institutional legitimacy*, in *Review of International Organizations*, 2025, pp. 1 ss.

²³ Indicazioni importanti provengono dalla *National Security Strategy* 2025 degli Stati Uniti, ad esempio.

3. Che la frattura tra diritto internazionale e diritto interno, anche nelle “vecchie” democrazie costituzionali, sia ben presente e visibile non è forse una novità, ma ormai si è quasi sclerotizzata. Un punto di svolta (in negativo) si è registrato con la risposta nazionale, a partire dagli USA, agli attacchi terroristici del 2001, tra il Nord America e l’Europa²⁴. Dal *Patriot Act* in poi²⁵, in nome della sicurezza nazionale, sono stati legittimati, in spregio al diritto internazionale interventi militari “preventivi”, missioni militari per l’esportazione della democrazia giustificate con prove costruite ad arte e rivelatesi false, *rendition* di cittadini di altri Stati verso Paesi dove, sotto tortura, potevano essere estorte informazioni²⁶ e poi la mancata esecuzione di un mandato della Corte penale internazionale contro individui accusati di crimini contro l’umanità e crimini di guerra²⁷, fortissime limitazioni alla circolazione delle persone, soprattutto violazioni strutturali del diritto d’asilo e del principio di *non refoulement*. In merito a quest’ultimo profilo, dal clamore iniziale generato dal c.d. *Rwanda Plan* del Regno Unito e dal c.d. Protocollo tra l’Italia e l’Albania, si è giunti ormai alla semi-normalizzazione delle procedure per esternalizzare il trattamento dei richiedenti asilo presso Stati terzi, purché riconosciuti come Paesi sicuri²⁸.

Allo stesso tempo, sembra che ci sia ormai una chiara frizione – non tanto o non solo rispetto al valore del multilateralismo – sull’idea di pace che il diritto internazionale, come rivisto dopo la Seconda guerra mondiale, ha cercato di veicolare, basata soprattutto sulla deterrenza e sul ripudio della guerra come strumento di offesa per risolvere le controversie tra Stati. A tal riguardo, quali sono gli “anticorpi” costituzionali che il diritto internazionale può utilizzare oggi? Infatti, se è senz’altro vero che le interdipendenze tra gli Stati sono fortissime e che vi sono interpretazioni incoraggianti circa la capacità di adattamento e di resilienza

²⁴ Cfr., sul punto, C. PINELLI, *La crisi delle istituzioni del multilateralismo. Una prospettiva costituzionalistica*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2026, pp. 590 ss.

²⁵ Cfr. the USA *Patriot Act* of 2001.

²⁶ Qui può senz’altro essere annoverata la “pagina nera”, per l’Italia, del caso dell’Imam “Abu Omar”. Cfr. Sent. Corte EDU, *Nasr e Ghali c. Italia*, ric. n. 44883/09 del 23 febbraio 2016.

²⁷ A tal proposito, si può senz’altro richiamare il caso Almasri in Italia su cui cfr. A. DE TOMMASO, *The Almasri Case, Italy’s Cooperation with the ICC, and the Request for an Investigation into the Italian Government: Critical Issues*, in *International Law Blog*, 12 marzo 2025.

²⁸ Ormai, alla luce del regolamento (UE) 2026/464 del 24 febbraio 2026 vi è una lista comune sovranazionale di Paesi ritenuti sicuri che include, per esempio, il Bangladesh, la Colombia e l’Egitto, su cui cfr., da ultimo, G. SANTOMAURO, *Da istituto facoltativo a elenco comune a livello dell’Unione: il nuovo volto dei Paesi di origine sicuri*, in *Blog di Diritti comparati*, 30 aprile 2026.

delle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite²⁹, con quali modalità e con che effettività l'ONU sopravviverà non è un elemento secondario per la sua legittimazione ad operare nel campo del mantenimento della pace.

Forse, conviene guardare, allora, anche alle clausole di apertura all'ordinamento internazionale contenute in tante Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra e che indicano una direzione precisa da seguire³⁰. Le limitazioni di sovranità che tali Costituzioni accettano, in condizioni di parità con gli altri Stati, sono finalizzate al perseguimento dei fini della pace e della giustizia tra le Nazioni e vietano il ricorso alla guerra come strumento di offesa³¹. La china che il sistema internazionale sta prendendo non è compatibile con tali clausole, che dovrebbero fornire la misura e i limiti di qualsiasi intervento.

È anche sulla scorta di queste considerazioni³² che pressoché tutti gli Stati membri riuniti nell'Unione europea – con l'eccezione dell'Ungheria finora e con una posizione incerta della Slovacchia – hanno convintamente fornito il loro supporto all'Ucraina, a seguito dell'aggressione russa iniziata nel febbraio 2022 e continuano a farlo ora che gli Stati Uniti si sono chiamati fuori³³; che la gran parte dei Paesi UE, a cui si sono aggiunti l'Australia, il Canada, il Giappone, l'Islanda, la Norvegia, la Nuova Zelanda, il Regno Unito e la Svizzera, il 21 luglio 2025 hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sui Territori Palestinesi Occupati da Israele richiedendo l'immediata cessazione della guerra a Gaza³⁴; che diversi Paesi europei, come l'Italia e la Spagna, non hanno concesso agli USA l'utilizzo delle basi militari presenti sul loro territorio ai fini della guerra in Iran; e che, in esito alla riunione informale dei Capi di Stato e di governo dei Paesi UE del 23-24 aprile 2026 a Cipro, si è affermato che la diplomazia sia l'unica via possibile per risolvere il conflitto tra gli USA e l'Iran e tra Israele e il Libano, preservando ad ogni costo il cessate il fuoco raggiunto e sottolineando che una pace effettiva può essere

²⁹ Cfr., ancora, P. DE SENA, *Multilateralismo e diritto internazionale*, cit., pp. 551 ss.

³⁰ Lord Bingham identificava nell'apertura degli ordinamenti statali al diritto internazionale e al rispetto dei suoi obblighi una caratteristica essenziale della *rule of law*: cfr. T. BINGHAM, *The Rule of Law*, London, Penguin Books, 2011.

³¹ Rileggendo l'art. 11 della Costituzione italiana, ma simili disposizioni sono presenti anche in altre Costituzioni del secondo dopoguerra, come la Legge fondamentale tedesca (art. 24, comma 2).

³² Oltre che, evidentemente, di ragioni geopolitiche di carattere strategico.

³³ Basti ricordare, solo a titolo di esempio, l'*Ukraine Facility*, i programmi di assistenza macrofinanziaria e il Regolamento UE n. 2025/1106, c.d. SAFE.

³⁴ Il testo della dichiarazione congiunta è disponibile qui: https://exteriores.gob.es/en/Comunicacion/Comunicados/Paginas/2025_COMUNICAD_OS/Declaracion-conjunta-sobre-los-Territorios-Palestinos-Ocupados-de-Espana-y-25-socios-internacionales.aspx

garantita solo attraverso il rispetto del diritto internazionale³⁵. L'idea che risuona attraverso queste prese di posizione, in conformità alle clausole costituzionali nazionali richiamate, è dunque quella del diritto internazionale come limite ad atti unilaterali di aggressione ingiustificati e sproporzionati, volti a minare la pace tra le Nazioni. Gli "anticorpi" costituzionali ci sono, almeno in questa parte del mondo: vanno solo attivati con tempestività, coerenza e in chiave di collaborazione multilaterale.

4. Nonostante gli "anticorpi" che diverse Costituzioni contengono allo sviluppo di un diritto internazionale ancorato agli "egoismi" della sovranità nazionale e alla normalizzazione della violenza, gli Stati europei, individualmente e in seno all'Unione europea, sono attualmente scarsamente influenti negli equilibri globali, se non irrilevanti. Sia ben chiaro: sono responsabili per questo stato di cose. Cambiamenti demografici ed economici di lungo corso e la *legacy* del passato coloniale hanno un peso. La mancata o tardiva reazione, se non la complicità, verso gravi violazioni del diritto internazionale in questi ultimi venticinque anni hanno con ogni probabilità offuscato la loro credibilità.

Eppure, non dovrebbe sottovalutarsi, specie in chiave comparata, la straordinarietà della creazione in Europa di un'area di pace, di garanzia dello stato di diritto e di protezione dei diritti fondamentali che non ha eguali al mondo. Un eccezionalismo che si nutre delle interconnessioni fortissime tra le Costituzioni democratiche nazionali, da un lato, e i Trattati dell'Unione europea – con la sua Carta dei diritti fondamentali – e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dall'altro, con le due rispettive Corti a presidio. A dispetto della marginalizzazione di cui godono altre Corti internazionali, quelle europee non potrebbero essere più forti in questo momento.

Se la Corte europea dei diritti dell'uomo, facendo leva sul meccanismo di ricorso diretto previsto dal Protocollo n. 11 alla CEDU e, in misura molto minore, sul Protocollo n. 16, si è erta a paladina delle minoranze (art. 14 CEDU in combinazione con altri articoli), ha ricostruito in modo espansivo la portata del divieto di trattamenti disumani e degradanti (art. 3 CEDU), del diritto al giusto processo (art. 6 CEDU), del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU), della libertà di espressione e dei suoi limiti (art. 10 CEDU) e, contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti attendere, visto il testo, dei diritti elettorali (art. 3, Protocollo n. 1 CEDU)³⁶, la Corte di giustizia europea è andata oltre ogni

³⁵ European Council, *Informal meeting of heads of state or government*, 23-24 aprile 2026, disponibile all'indirizzo <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2026/04/23-24/>.

³⁶ Cfr. A. ZYSSET, *Responding to Authoritarian Populism at the European Court of Human Rights. A Calibrated Framework*, Cambridge, Cambridge University Press, 2026,

aspettativa. Specialmente dal 2018 ad oggi³⁷, solo per fare qualche esempio, ha dato un'interpretazione della garanzia dello stato di diritto che le consente di arrivare direttamente al “cuore” della tutela dell'indipendenza e autonomia delle corti nazionali, quali corti europee³⁸; ha valorizzato a tal punto l'estensione della cittadinanza europea da porre limiti all'acquisizione della cittadinanza nazionale in una comunità di diritto³⁹; e, da ultimo, ha riconosciuto, a garanzia della dignità umana, delle minoranze e del pluralismo, contro le discriminazioni, che i valori fondamentali dell'Unione di cui all'art. 2 TUE, parte integrante dell'identità europea, possano essere direttamente invocati in un giudizio contro uno Stato⁴⁰.

Sebbene nel corso degli anni vi sia stata qualche reazione poco conciliante da parte delle Corti nazionali a questa giurisprudenza espansiva delle due Corti europee, lo spirito collaborativo e un atteggiamento costruttivo delle prime, incluse quelle costituzionali, è risultato largamente prevalente, per creare un fronte comune a difesa della *rule of law*⁴¹.

Certo l'azione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri è talvolta risultata troppo poco tempestiva⁴², incoerente rispetto alle sue premesse⁴³ e frammentata ed è senz'altro necessario guardare all'Europa e alle sue organizzazioni con spirito critico. Tuttavia, un simile atteggiamento non dovrebbe mai giungere a demonizzare l'operato dell'Unione europea⁴⁴, del Consiglio d'Europa e di buona parte dei Paesi membri, valorizzando piuttosto la straordinaria “rete di sicurezza”

pp. 74 ss. per una disamina su come la giurisprudenza della Corte Edu abbia veicolato, attraverso l'interpretazione di alcuni di questi diritti, una concezione anti-populista della democrazia.

³⁷ A partire da CGUE, *Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP)*, C-64/16, 27 febbraio 2018.

³⁸ Cfr., da ultimo, CGUE, *Commissione c. Polonia*, C-448/23, 18 dicembre 2025.

³⁹ CGUE, *Commissione c. Malta*, C-181/23, 29 aprile 2025.

⁴⁰ CGUE, *Commission c. Ungheria*, C-769/22, 21 aprile 2026.

⁴¹ Sia consentito rinviare a C. FASONE, *Il costituzionalismo collaborativo tra Ue e Stati membri alla prova del “rule of law backsliding”*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2025, pp. 1019 ss.

⁴² Per esempio, quanto ai tempi di reazione alla regressione costituzionale in essere in Ungheria e in Polonia rispetto alla quale l'art. 7, par. 1 TUE è stato attivato, senza alcun esito, rispettivamente nel 2018 e nel 2017, diversi anni dopo l'avvio del processo di *rule of law backsliding*.

⁴³ In aggiunta a quanto si è detto nel par. 3 sulla condizione dei migranti e dei richiedenti asilo, cfr. anche il *EU-Turkey instrument of cooperation*, del 2016, e le discutibili operazioni gestite da FRONTEX, su cui cfr. L. MARIN, *Frontex at the epicentre of a rule of law crisis at the external borders of the EU*, in *European Law Journal*, 30, 2024, pp. 11-28.

⁴⁴ Cfr. S. GANTY, D.V. KOCHENOV, *EU Lawlessness Law*, in *Columbia Journal of European Law*, 30(1), 2025, pp. 81 ss.

per la democrazia costituzionale che sono riusciti a creare in neanche ottanta anni di storia⁴⁵. Basta guardare qui e aldilà dell'Atlantico oggi per vedere quanto diritto costituzionale nazionale e diritto internazionale siano intimamente collegati.

⁴⁵ Cfr. M. CARTABIA, *Le Corti e la democrazia*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2025, pp. 75 ss. che mette a confronto la “solitudine istituzionale” della Corte suprema israeliana rispetto ai tentativi del Governo di riformare la magistratura con il sistema di tutele, di carattere giudiziario e politico, messe a punto dall’Unione europea di fronte alla crisi della *rule of law* in alcuni suoi Stati membri.